COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GIORGIO GHEZZI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Biscardi ed altri: Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (*Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato* (2237) .. 58

Mancini Vincenzo, *Presidente* 61, 63

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 58, 60

La Gloria Antonio (gruppo PSI), *Relatore* .. 58, 61

Matulli Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 60, 62

Mengoli Paolo (gruppo DC) 61

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC) 60, 61

Ratto Remo (gruppo repubblicano) 61

Rebecchi Aldo (gruppo PDS) 61

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatore Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1514) 53

Mancini Vincenzo, *Presidente* 53, 54, 55, 56, 57, 58

La Gloria Antonio (gruppo PSI) 57

Matulli Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 53, 54, 55, 56, 57, 58

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC), *Relatore* 53, 54, 55, 56, 57, 58

Rebecchi Aldo (gruppo PDS) 53, 54

Sapienza Orazio (gruppo DC) 54

La seduta comincia alle 9,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Biscardi: « Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 agosto 1992.

Ricordo che nella seduta del 18 marzo la Commissione aveva avviato la votazione in linea di principio degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati, di cui ho dato lettura nel corso della seduta stessa.

Passiamo all'emendamento Rebecchi 1.16, di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. I concorsi ad ispettore tecnico sono indetti ogni tre anni con decreto del Ministero della pubblica istruzione e si riferiscono a tutti i posti disponibili nel triennio nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori di insegnamento.

3-*ter*. I candidati collocati nelle graduatorie hanno diritto alla nomina sui posti disponibili nel periodo di validità delle stesse.

3-*quater*. Ai concorsi a ispettore tecnico già banditi, le cui graduatorie risultino ancora vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge vengono assegnati tutti i posti resisi disponibili nei periodi di validità delle medesime graduatorie.

1. 16.

Rebecchi.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Invito il presentatore a ritirarlo, visto che agli ispettori è stata riconosciuta la qualifica di dirigente e quindi la materia è estranea.

ALDO REBECCHI. Insisto per la votazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Rebecchi 1.16.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Sapienza e Polidoro 1.4, di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico banditi con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (4a serie speciale) rispettivamente n. 90 del 15 novembre 1988 e n. 2 del 10 gennaio 1989 mantengono validità, oltre l'anno previsto dall'articolo 43, ultimo comma, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge quanto ai concorsi già espletati e per sei mesi decorrenti dalla data di compimento dell'anno di validità quanto ai concorsi in via di espletamento.

3-*ter*. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura dei posti vacanti e disponibili nel periodo di validità prorogata dalle relative graduatorie.

1. 4.

Sapienza, Polidoro.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirarlo.

ORAZIO SAPIENZA. Lo ritiro.

ALDO REBECCHI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Nucci Mauro 1.2., di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

All'articolo 1 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata nei riguardi dei soli candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale.

3-*ter*. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande dei partecipanti a detti concorsi, potrà disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale od interregionale. In tal caso, il Sovraintendente scolastico della sede ove avrà luogo la prova scritta curerà l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni.

3-*quater*. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 151.

3-*quinquies*. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto, qualora non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

1. 2.

Nucci Mauro.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Rebecchi 1.07., di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. I docenti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano superato le prove del concorso direttivo indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1990 e non siano stati inseriti in graduatoria perché non appartenenti ai ruoli della scuola elementare, purché in possesso dei requisiti prescritti alla data di entrata in vigore della presente legge oppure se appartenenti a ruoli diversi abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola elementare, hanno diritto ad essere inseriti nella suddetta graduatoria.

2. I docenti in possesso dei requisiti di servizio di cui al precedente primo comma hanno diritto a partecipare ai concorsi direttivi, ivi compreso quello già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 07.

Rebecchi.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Se relativamente al comma 1 si impone un parere negativo, ho avuto modo di riflettere sul comma 2 che recita: « I docenti in possesso dei requisiti di servizio di cui al precedente primo comma hanno diritto a partecipare ai concorsi direttivi, ivi compreso quello già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge ».

La previsione riguarda la vecchia questione degli insegnanti di scuola materna in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi direttivi per la scuola elementare; non è stata mai risolta, anche se era stata insediata presso Ministero della pubblica istruzione una Commissione per la revisione degli orientamenti della scuola materna che doveva risolvere anche il problema delle direzioni didattiche per gli insegnanti della scuola materna stessa.

Il comma 1 non può essere accolto perché superato temporalmente, mentre rispetto al comma 2 il Governo potrebbe svolgere una riflessione più approfondita; credo infatti che il problema sia reale.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Annuncio la presentazione di un articolo aggiuntivo volto a recepire le osservazioni del relatore, sostitutivo dell'articolo aggiuntivo 1.07.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi direttivi della scuola elementare. La predetta disposizione si applica anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie speciale n. 69 del 1° settembre 1992.

1. 09.

L'articolo aggiuntivo risolverebbe anche la questione dei candidati ammessi con riserva al concorso in atto e statuirebbe in via generale che l'insegnante di scuola materna può partecipare al concorso direttivo della scuola elementare.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del Governo 1.09.

(È *approvato*).

Il successivo articolo aggiuntivo Nucci Mauro 1.03 è da considerare superato, essendo stato recepito dall'articolo 1-*bis* della legge n. 496 del 1992.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Rebecchi 1.06., di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cattedre per soli titoli è da ritenersi la stessa prevista per il completamento delle procedure concorsuali, il 31 dicembre 1989, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. I docenti inclusi in graduatoria con riserva, per aver presentato la domanda entro il termine previsto dal comma precedente, sono considerati inclusi nella graduatoria dei concorsi a cattedre per soli titoli a tutti gli effetti: gli stessi docenti hanno diritto, come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge citato, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato la relativa domanda.

2. Ai docenti nominati in base a quanto disposto dal comma precedente verrà assegnata la sede entro i posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

1. 06.

Rebecchi.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Rebecchi 1.06.

(È *approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Rebecchi 1.05 identico all'articolo aggiuntivo Nucci Mauro e Sapienza 1.02, già trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Ne do nuovamente lettura per maggiore chiarezza:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, da bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1993/1994. I posti relativi all'anno scolastico 1992/1993, destinati al predetto concorso sono conferiti, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, agli idonei delle graduatorie del concorso ordinario già espletato. In caso di esaurimento o in mancanza di tali graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al comma 2.

2. Per tali posti non si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

1. 05.

Rebecchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, da

bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1993/1994. I posti relativi all'anno scolastico 1992/1993, destinati al predetto concorso sono conferiti, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, agli idonei delle graduatorie del concorso ordinario già espletato. In caso di esaurimento o in mancanza di tali graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al comma 2.

2. Per tali posti non si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

1. 02.

Nucci Mauro, Sapienza.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Nella precedente seduta del 18 marzo avevo ritirato il mio articolo aggiuntivo perchè confliggente con quanto stabilito dal decreto legislativo sul pubblico impiego n. 29 del 1993 riguardando la materia dei coordinatori amministrativi. Mi veniva fatto osservare che il decreto legislativo non è stato ancora emanato...

PRESIDENTE. È ormai legge dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. I funzionari del Ministero della pubblica istruzione auspicavano per uno stato di necessità una rilettura più benevola dell'articolo aggiuntivo, che eventualmente dovrebbe essere ripresentatto dal Governo avendolo io precedentemente ritirato.

PRESIDENTE. Ricordo che nel Comitato ristretto era stato espresso un orientamento contrario, che per quello mi riguarda confermo.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In realtà, la ripresentazione dell'articolo aggiuntivo non si rende necessaria essendone stato presentato uno di identico contenuto.

Per quanto concerne il merito, recentemente è stato bandito il concorso per soli titoli relativamente al triennio 1992-1995; la proroga prevista nel comma 2 dell'articolo aggiuntivo inciderebbe sull'anno 1992-1993, per cui tecnicamente si tratterebbe di modificare il bando facendo riferimento al triennio 1993-1996. Le considerazioni svolte sulla confliggenza tra norme diverse hanno evidentemente un fondamento, anche se possono essere viste con tutta la relatività o considerando le date di entrata in vigore della normativa. Occorre fare soltanto una valutazione di carattere generale: questo spostamento del triennio vede un grande interesse da parte del personale della scuola. Mi rimetterei pertanto alla Commissione.

PRESIDENTE. Avverto l'esigenza di inviare un biglietto di scuse con la firma congiunta del relatore e del Governo ai colleghi che sono stati invitati a ritirare gli emendamenti presentati sulla specifica materia riguardante il personale docente in considerazione del contenuto non omogeneo a quello del provvedimento in discussione. E avrei più di una difficoltà.

ANTONIO LA GLORIA. Avendo per valutazioni di senso comune e di opportunità ritenuto di ritirare una serie di emendamenti relativi a materie disomo-

genee rispetto al progetto di legge, ritengo non sia questo per la Commissione un modo utile di procedere e che si debba quindi rimettere tutto in discussione. Ciò indurrebbe a riproporre una serie di materie affini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Rebecchi 1.05.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Rebecchi 1.08., di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Le domande di iscrizione nelle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 821, possono essere presentate in altre cinque province oltre a quella nella quale l'aspirante presta servizio.

2. I due anni di incarico di presidenza, di cui all'articolo 9 comma 1-*bis* del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 devono intendersi svolti alla data del 31 maggio 1990, di promulgazione del bando relativo al concoro riservato.

1. 08.

Rebecchi.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Sono contraria a questo articolo aggiuntivo.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È respinto).

Gli emendamenti e gli articoli aggiunti approvati in linea di principio verranno inviati alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIO GHEZZI

Discussione del disegno e della proposta di legge senatori Biscardi ed altri: Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (2237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e della proposta di legge di iniziativa dei senatori Biscardi, Cannariato, Lopez, Zilli, Vito Ferrara e Mesoraca: « Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare », approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 febbraio 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole La Gloria, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO LA GLORIA, *Relatore*. Il provvedimento riveste un'importanza rilevante per la scuola elementare perché l'introduzione nella stessa dell'insegnamento della lingua straniera ha posto fin da principio problemi di formazione e di reclutamento del personale.

Dal punto di vista dei tempi, il suo esame ha già subito ritardi notevoli rispetto al programma e all'obiettivo di garantire una maggiore disponibilità di personale qualificato.

La legge n. 104 del 1985 aveva introdotto l'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare. L'impor-

tanza di questa novità è chiara a tutti: risponde all'esigenza di assicurare in maniera organica una formazione che tenga conto degli obiettivi di carattere formativo di tipo europeo. L'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148 ha poi fissato i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, mentre il Ministero in base a tale normativa ha prodotto una sua circolare che ha dato avvio alla prima fase con l'individuazione della terza classe come quella da cui iniziare l'insegnamento della lingua straniera, anche se a regime la legge lo prevede per quattro anni, dalla seconda alla quinta elementare.

Nell'anno di avvio l'insegnamento è stato impartito da docenti che avevano, oltre al diploma di istituto magistrale, titolo specifico, ossia da laureati in lingue, oppure da personale dotato di una diversa qualificazione, il quale è stato sottoposto a prova di esame, ad una selezione che ha consentito di avviare l'insegnamento nella terza classe.

Naturalmente, con il passar del tempo si profila l'esigenza – quest'anno per un numero doppio di insegnanti – di far fronte ad un fabbisogno che crescerà di anno in anno. Solo in tempi medio-lunghi avremo per l'insegnamento elementare l'impiego di personale laureato, dotato di un *curriculum* formativo specificatamente linguistico ed in grado di utilizzare i due elementi fondamentali per tale insegnamento, ossia quello culturale e quello didattico, essenziale nella scuola elementare.

In attesa che la legge 19 novembre 1990, n. 341 produca i suoi effetti, il progetto in esame, fermi restando gli effetti dei programmi formativi legati all'aggiornamento di personale disponibile e in possesso di qualificazione idonea, propone una soluzione per il reclutamento, introduce un elemento nuovo: modifica la normativa sui concorsi per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare introducendo per gli insegnanti che abbiano una qualificazione una prova facoltativa e supplementare di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica. Sono ammessi a sostenere tale prova i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta ed orale la votazione di almeno ventotto quarantesimi. Le modalità di svolgimento vengono regolate in parte dalla presente normativa, in parte da un decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. In tal modo nel prossimo concorso – che d'altra parte deve essere svolto in un arco di tempo di diciotto mesi e venire preventivamente programmato – accanto alle prove tradizionali verrà introdotto questo elemento importante, che consente di accertare la preparazione didattica e professionale nelle lingue straniere (quelle scelte per l'insegnamento sono quattro) e di reclutare in un tempo medio-lungo il relativo personale.

Il provvedimento, ovviamente, non risolve il problema perché dal punto di vista quantitativo la previsione del fabbisogno a regime di insegnanti qualificati per l'insegnamento della lingua si aggira intorno alle 130 mila unità; tuttavia, tale normativa, sebbene tardiva, si muove nella giusta direzione.

Il provvedimento consentirà in futuro, una volta che avrà prodotto i suoi effetti, di favorire l'utilizzo di personale supplente che oggi è difficile reperire se non facendo ricorso alle graduatorie ordinarie, senza che si possa verificare la qualificazione professionale e l'idoneità all'insegnamento delle lingue. Infatti, i candidati inclusi nella graduatoria di merito che abbiano superato la prova facoltativa avrebbero titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze.

Viene ovviamente modificata la composizione delle commissioni giudicatrici, prevedendo la partecipazione di un insegnante qualificato all'accertamento della conoscenza della lingua straniera secondo modalità e tempi che il ministero ha il compito di fissare. Si specifica che nel caso in cui non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti ef-

fettivi in grado di selezionare i candidati, saranno nominati membri aggregati – che tuttavia non parteciperanno alla valutazione delle altre prove di esame – appartenenti a diversi ordini di scuola, purchè in possesso dei requisiti stabiliti.

Si prevede infine la copertura dell'onere finanziario con cui far fronte all'interno meccanismo dello svolgimento dei concorsi.

Il provvedimento è stato approvato dal Senato in un testo unificato in cui sono confluiti un disegno e una proposta di legge, raggiungendo una equilibrata sintesi di posizioni e di orientamenti. Ritengo che la Commissione – ripeto un ritornello che non è nuovo – debba farsi carico della necessità di approvarlo in tempi idonei a renderlo operativo, visto che già per quest'anno non sarà in grado di sviluppare i suoi effetti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole La Gloria per la sua esauriente relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Credo che questo progetto di legge si imponga da sé, come evidenzia lo stesso titolo: « Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare ».

Questa Commissione sa che gli ordinamenti della scuola elementare sono già in vigore da tempo; una parte notevole e rivoluzionaria dei nuovi programmi riguardava proprio l'insegnamento della lingua straniera. Nella X legislatura, in occasione dell'espressione del parere sui progetti di riforma della scuola elementare, abbiamo sviluppato una lunga ed articolata discussione sulla formazione professionale degli insegnanti della nuova scuola elementare e tutti abbiamo convenuto sull'opportunità di prevederne la formazione universitaria; ricordo che addirittura si è parlato parallelamente di formazione universitaria anche per la scuola materna.

A distanza di anni ci rendiamo conto che in fondo, anche se in fase sperimentale, l'insegnamento della lingua non ha potuto essere seriamente inserito nei nuovi programmi per carenza di personale. Di fronte a questa situazione il senatore Biscardi insieme ad altri colleghi hanno presentato una proposta di legge per rendere attuale tale insegnamento...

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Una piccola precisazione: è stato presentato il disegno di legge, cui si è aggiunta la proposta di legge Biscardi ed altri !

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Dico sommessamente e a me stessa che forse il ministero sarebbe dovuto intervenire in termini più solleciti.

Ho appreso questa mattina dalla radio che al Senato viene discussa, su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, una riforma della scuola elementare. Il presidente della competente Commissione, Olindo Zecchini, rispondendo ad una precisa domanda, – approfitto della presenza del sottosegretario per sollecitare un chiarimento – ha addirittura affermato che, in seguito a tali modifiche, si configurerebbe una scuola elementare del nord, in grado di utilizzare le strutture più avanzate e in fase di sperimentazione, ed una del sud. Rilevava, per inciso, che la relativa spesa sarà notevole e che ancora non si sa quali saranno i benefici.

Entrando nel merito del progetto di legge, condivido l'iniziativa assunta per consentire l'attuazione di una legge che questo Parlamento ha approvato. Mi sembra che il meccanismo del concorso, con l'introduzione di membri aggregati aggiunti semplicemente per l'accertamento della conoscenza della lingua, renda più farraginoso lo svolgimento delle prove. Mi auguro comunque che con questo progetto di legge l'insegnamento delle lingue nelle scuole elementari diventi una realtà.

Proporrei quindi di approvarlo in tempi rapidissimi, senza passare al Comitato ristretto, per evitare quello che spesso accade, ossia che con il singolo provvedimento si vogliano risolvere tutti i problemi pendenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

ALDO REBECCHI. Intervengo rapidamente per esprimere il mio orientamento favorevole a questo progetto di legge, che ci auguriamo possa rapidamente giungere ad una approvazione definitiva per conseguire gli obiettivi del tutto condivisibili che si pone.

Concordo sulla sottolineatura fatta dall'onorevole Nucci Mauro in ordine alla difficoltà di dare attuazione alle leggi, agli orientamenti, alle indicazioni e alle decisioni assunte dal Parlamento.

Ribadisco dunque la necessità di procedere rapidamente, inviando il testo alla Commissione cultura, che dovrà esprimere un parere abbastanza interessato.

REMO RATTO. Signor presidente, volevo soffermarmi sul comma 1 dell'articolo 1, laddove si fa riferimento all'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e alla capacità didattica, aspetto quest'ultimo di notevole rilievo che non so come verrà risolto.

Normalmente si accerta la conoscenza della lingua, mentre non so quanto si valuti la capacità didattica sebbene sia molto importante soprattutto nella scuola elementare. Un bravo insegnante fa un bravo allievo, un cattivo insegnante fa un cattivo allievo: penso sia un'esperienza vissuta da molti, anche a livello personale, rispetto alla capacità didattica degli insegnanti, che a mio avviso non viene accertata in modo sufficiente.

Penso che nella formazione degli insegnanti si dia spazio alle conoscenze, ma non alla capacità di insegnare, per cui nell'ambito di questo provvedimento vorrei sapere se tale capacità venga verificata « a tavolino » o attraverso una prova pratica o qualcosa di simile. In tutte le professioni e in tutti i mestieri essa si accompagna a quella teorica, per dimostrare attraverso un'esecuzione quanto...

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Gli insegnanti sono reclutati attraverso il concorso.

REMO RATTO. Si, ma il concorso si basa su prove scritte, che non servono a valutare la capacità didattica, la quale si esprime nel contatto con gli alunni. L'esperienza ci insegna purtroppo che numerosi insegnanti, pur conoscendo la materia, non sanno insegnare, perché la loro attività richiede un'attività specifica di trasmissione della conoscenza; penso che ciò rappresenti una lacuna della nostra cultura scolastica.

PAOLO MENGOLI. L'onorevole Ratto ha anticipato le mie considerazioni su questo punto che considero molto importante.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione cultura ha già espresso il proprio parere il 10 marzo scorso, pronunciandosi favorevolmente, mentre siamo in attesa dei pareri delle Commissioni I e V, che verranno sollecitati.

ANTONIO LA GLORIA, *Relatore*. Desidero soffermarmi solo sull'ultimo aspetto sollevato riguardante la tecnica di insegnamento e la didattica. In vero, fin dall'inizio, una delle ragioni che indirizzò il reclutamento verso docenti in possesso di conoscenze linguistiche – anche se la relativa conoscenza non rientra nel corso di studio di un insegnante della scuola elementare – fu la necessità di tener presente l'aspetto dell'insegnamento, della didattica come elemento fondamentale.

Ovviamente il concorso accerta la destrezza e l'abilità di un'insegnante nel trasmettere il suo insegnamento attraverso prove standardizzate; tuttavia, la normativa riguardante i concorsi per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare prevede nella prova scritta, ma soprattutto in quella orale, elementi di valutazione di questo genere *(Commenti dell'onorevole Ratto)*.

Onorevole Ratto, sono un insegnante, le sto parlando di come stanno le cose ora, non di come andranno con questa normativa. So per certo che l'insegnante non si forma didatticamente all'univer-

sità, ma tramite l'insegnamento cui accede attraverso concorsi che valutano questi aspetti. In realtà, il corso di studio dovrebbe prevedere elementi di didattica più accentuati, ma la formazione dell'insegnante viene completata con l'esperienza dell'insegnamento che fornisce tali elementi, sperimentati e verificati nell'atto appunto dell'insegnare.

Non voglio con questo esaurire la questione che per esperienza so essere molto importante. Tuttavia la circolare del ministero del 28 giugno ha sottolineato in modo particolare questi aspetti, evidenziando specificatamente i punti di qualificazione linguistica e professionale. I concorsi li accertano in modo sintetico ed episodico, senza esaurire la profondità della domanda posta.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor presidente, ringrazio il relatore per la puntuale relazione e gli intervenuti che mi consentono di fare talune precisazioni su tre punti.

In merito ai tempi e all'urgenza del provvedimento, non si poteva e non si può ignorare che occorreranno anni prima che la riforma della scuola elementare entri a regime per la parte riguardante l'insegnamento delle lingue, disponendo di una struttura con 250 mila docenti, i quali non hanno seguito corsi di istruzione che prevedevano l'apprendimento delle lingue.

Una prima ricognizione degli insegnanti elementari in possesso anche del titolo della laurea ha portato ad un risultato di poco inferiore alle 6 mila unità; gli ulteriori accertamenti volti a verificare quelli a conoscenza delle lingue pur non disponendo di un titolo specifico e disposti a seguire corsi di aggiornamento destinati a soggetti che sono già parzialmente a conoscenza della lingua ha portato alla verifica di un numero ancora inferiore.

È in corso un impegnativo lavoro di aggiornamento rispetto al quale i tempi del provvedimento sono legati al prossimo concorso, quando non potremo assumere insegnanti che non conoscano la lingua per non peggiorare la situazione.

Da ciò deriva l'urgenza del provvedimento e nello stesso tempo la sua tempestività: non aveva senso presentarlo sei mesi fa, dovendo essere approvato prima che venisse emanato il nuovo bando di concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola materna.

Per quanto concerne la capacità didattica e quella linguistica, le considerazioni svolte, tutte condivisibili, non riguardano tuttavia le elementari. Mentre i docenti della scuola media e media superiore insegnano le materie, per cui si pone il problema di come la conoscenza delle stesse debba integrarsi con la capacità didattica, per quanto riguarda quelli delle scuole elementari tutto l'ordinamento, ancorché proiettato verso l'approfondimento attraverso l'istruzione universitaria, è tutto orientato alla didattica e alla pedagogica. Nei quattro anni delle magistrali si studia come insegnare, non si approfondiscono le materie.

L'osservazione relativa all'articolo 1 del progetto di legge, quindi, si risolve perché l'accertamento della conoscenza della lingua non vale a compensare la votazione di candidati che non hanno raggiunto la sufficienza; l'accertamento di tale conoscenza riguarda solo coloro che hanno conseguito una votazione di almeno ventotto quarantesimi nelle prove del concorso. In altri termini, laddove è stata riscontrata l'idoneità, si procede a verificare la conoscenza della lingua, per cui i dieci punti ulteriori che tale conoscenza comporta non compensano eventuali carenze di ordine didattico e pedagogico.

Sono rimasto profondamente sorpreso nell'ascoltare le informazioni apprese dall'onorevole Nucci Mauro. Credo che l'informazione sia, come viene definita oggi, una risorsa, ma non so come qualificare la disinformazione.

La risoluzione adottata nasce da un'iniziativa assunta dalla Commissione cultura del Senato, la quale ha chiesto

l'acquisizione di alcuni dati. Sulla base della discussione svolta sulla documentazione fornita dal ministro, è stata presentata una risoluzione nella quale si afferma che ogni rilievo sull'attuazione della riforma non deve comunque comportare mutamenti della legge n. 148 del 1990 che prevede una revisione formale a scadenza quadriennale. La legge di riforma della scuola elementare – lo ricordo a me stesso – prevede un momento di verifica anche legislativa; opportunamente si è proceduto a questo momento di riflessione, premettendo che si poteva dare qualche suggerimento all'amministrazione rispetto a correttivi nell'applicazione della riforma, ma non si potevano introdurre mutamenti.

Mi sembra dunque paradossale che questa discussione venga riportata come la decisione di realizzare una riforma. Desidero assicurare che non vi è niente di quanto è stato comunicato da mezzi di informazione non eccessivamente informati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, rinvio il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 30 marzo 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO